

COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

Ufficio Pubblica Istruzione – Servizio Nidi d’Infanzia

CAPITOLATO D’APPALTO

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA IN RAPPORTO DI PARTNERSHIP PER ATTIVITA DI SUPPORTO ED INTEGRATA ALLA GESTIONE DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI, PER IL PERIODO GENNAIO 2014 – LUGLIO 2014.

Art. 1 OGGETTO

I servizi per la prima infanzia rappresentano un sistema di opportunità educative e sociali di interesse pubblico e contribuiscono a realizzare il diritto all’educazione per tutti i bambini e le bambine da zero a tre anni.

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del parziale servizio di assistenza educativa ed eventuale servizio ausiliario, per i bambini da 3 a 36 mesi, presso le strutture dei nidi d’infanzia comunali denominate “*La Campanella*” sita in Viale Marconi – “*Arcobaleno*”, sita in Piazza Aldo Moro – “*Il Sorriso*” sita in Via Marcianese di Lanciano, contenente, ciascuna, una capacità di accoglienza massima di n. 42 posti.

L’Asilo Nido Comunale è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita psico-fisica e relazionale del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali, che offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche, educative relazionali e sociali dei piccoli. Il Personale predispone spazi e materiali atti a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’autonomia del bambino e promuove significative relazioni individuali e di gruppo che offrano al bambino sostegno e fiducia nell’adulto e sviluppino la sua capacità di interagire con il gruppo dei pari.

La gestione parziale del servizio comporta la realizzazione del progetto educativo, organizzativo e pedagogico e l’impiego del personale per il lavoro di educazione e di cura dei bambini e di rapporto con le famiglie (educatore asili nido), sotto il coordinamento e la responsabilità gestionale del personale preposto dell’ente. Il servizio da affidare potrà interessare ciascuno dei nidi d’infanzia, ovvero essere limitato ad uno o due strutture, in relazione alle necessità organizzative e funzionali dell’ente committente.

La ditta aggiudicataria svolgerà il servizio affidato con propria organizzazione, in collaborazione e con il coordinamento delle educatrici comunali presenti.

Il progetto educativo specifico del parziale servizio affidato in gestione prevede la custodia, l’educazione, la cura e le attività di socializzazione per i bambini in età 3-36 mesi. Esso promuove

l'acquisizione di competenze sociali, affettive e cognitive dei bambini attraverso la predisposizione dell'ambiente e di situazioni ludico-ricreative in base all'interesse espresso dai bambini. Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione dei momenti di routine delle situazioni e dei contesti ludico-sociali.

Per il personale educativo è previsto un tempo settimanale di lavoro senza bambini .

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento, alle Leggi e regolamenti della Regione Abruzzo in materia di prima infanzia, in particolare alla L.R. n° 76 del 28.04.2000 e ss.mm.ii., delle direttive generali di attuazione della citata legge regionale, approvate con D.G.R. n° 565/2001 e della "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012 recante modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le normative vigenti in materia.

Art. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dell'appalto riguarda il periodo di erogazione del servizio : gennaio(comunque dalla data di avvio delle prestazioni richieste a conclusione di tutte le procedure di gara)-luglio 2014 di completamento dell'anno educativo in corso, in attesa degli sviluppi delle scelte e delle soluzioni organizzative che saranno prese dall'Amministrazione Comunale per la gestione del servizio.

Il valore dell'appalto per il periodo gennaio (e comunque al termine delle rituali operazioni di gara) luglio 2014, oggetto del contratto di affidamento, ammonta ad € 156.236,00 oltre iva al 4%, se ed in quanto dovuta, di cui € 1.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 154.696,00 , che costituisce l'importo che l'impresa deve prendere in esame per la relativa offerta di ribasso.

il fabbisogno orario di ore n. 7176 è stato così stimato: n. 6.762 ore di attività educativa da erogare nei tre nidi d'infanzia comunali con prestazioni di attività di 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì per i giorni di funzionamento dei nidi d'infanzia ed in relazione alle esigenze e necessità di organizzazione delle strutture e di gestione dei progetti educativi, con un n. di 7(sette) educatrici; n. 414 ore di attività educativa dal lunedì' al venerdì e per medesimo periodo di funzionamento , da effettuarsi con prestazioni di 3 ore giornaliere con 1 figura di educatrice per l'infanzia.

Il monte ore stimato non costituisce impegno per l'Ente, potendo subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle reali necessità determinate dalla stazione appaltante. Pertanto l'appaltatore non vanta nei confronti dell'Ente alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero e monte ore delle prestazioni richieste. L'Aggiudicatario riscuoterà quanto dovuto per le ore di servizio erogate.

L'Amministrazione desumerà il costo orario del servizio in base al prezzo offerto in sede di gara rapportato al fabbisogno orario previsto, che sarà determinato ed aggiornato tenuto conto concretamente della data di affidamento del servizio, in sede di sottoscrizione del contratto, con conseguente quantificazione del valore del corrispettivo dell'appalto sino alla data di scadenza fissata di luglio 2013.

Nella relazione tecnico illustrativa del progetto, che costituisce documento della procedura di gara, alla voce del calcolo di spesa è riportato il maggior dettaglio delle componenti economiche.

Il costo dell'appalto si intende comprensivo di tutte le spese di gestione come previsto nel presente Capitolato.

La spesa del presente appalto sarà finanziata con fondi propri del bilancio.

Art. 3 MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa fra i 3 e i 36 mesi, con una utenza massima prevista di 42 unità per ciascuna delle tre strutture comunali.

I Nidi d'Infanzia Comunali erogano il servizio su 5 giorni settimanali sino all'ultima settimana di luglio, dal lunedì al venerdì, nei giorni di funzionamento con esclusione dei periodi di sospensione chiusura delle attività, osservando i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì:

entrata dei bambini dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

uscita dei bambini dalle ore 16,00 alle ore 16,15.

E' possibile, su richiesta dei genitori interessati, prevedere una fascia d'uscita diversa.

L'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo dei familiari, anche oltre l'orario d'uscita.

Il personale educativo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012 recante modificazioni ed integrazioni, e avrà il compito di:

- Accompagnare la crescita del bambino nel rispetto delle sue peculiarità;
- Favorire nei bambini il senso della propria identità attraverso il gioco e le attività quotidiane;
- Progettare l'ambiente e proporre esperienze ed attività che promuovano lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini;
- Provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei bambini quale alimentazione, igiene personale, vigilanza;
- Mantenere i rapporti con le famiglie.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

Per la gestione dei servizi di cui al precedente articoli, viene disposto quanto di seguito precisato:

- 1) I servizi vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta, completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Lanciano, committente, mediante

l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'appaltatore;

- 2) L'appaltatore deve assicurare i servizi esclusivamente mediante l'impiego di personale proprio, munito di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla disciplina regionale di settore, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale;
- 3) Il servizio di assistenza educativo dovrà essere assicurato in modo da garantire un rapporto operatore/utente conforme alla normativa vigente, dal lunedì al venerdì, nell'ambito della fascia oraria di apertura dei nidi d'infanzia.
- 4) La ditta aggiudicataria dovrà provvedere autonomamente alla formazione e all'aggiornamento del personale educativo. Gli educatori dovranno, inoltre, garantire senza oneri per il Comune la loro presenza e partecipazione ad eventuali progetti educativi, di aggiornamento e di confronto fra gli operatori, programmati dal Comune.
La ditta aggiudicataria dell'appalto designerà un responsabile all'interno del gruppo degli educatori proposti, che, sotto il coordinamento delle educatrici dell'Amministrazione Comunale, effettuerà tutte le procedure necessarie all'espletamento del servizio. In caso di sua assenza o impedimento la ditta dovrà individuare un sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.
- 5) Il personale dipendente della ditta ed il personale del Comune impegnato nel servizio compongono il team di gestione del servizio. Esso è responsabile collegialmente della elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio, della custodia e cura dei bambini ad esso affidati, della custodia e manutenzione ordinaria degli ambienti, oltre che del corretto svolgimento di tutte le altre mansioni assegnate.
- 6) Al personale educativo è richiesta la progettazione/programmazione scritta delle esperienze o attività di cura ed educativa, la proposta e l'attuazione, nel corso dell'anno scolastico, di interventi ed iniziative didattiche anche con esperti esterni, l'effettuazione di verifiche di efficienza ed efficacia in merito alla attuazione del Progetto complessivo di asilo nido, attraverso schede, rilevazioni giornaliere e periodiche da consegnarsi all'Amministrazione Comunale
- 7) La ditta aggiudicataria – attraverso il personale educativo incaricato - si impegna a compilare il materiale relativo alle rilevazioni statistiche del quale il Comune necessita, nonché ad effettuare ogni altra rilevazione statistica che il Comune intenda acquisire ai fini del controllo della gestione.
- 8) Le assenze a qualsiasi titolo del personale educativo, impegnato nel Nido d'Infanzia, dovranno essere regolarmente e tempestivamente sostituite con personale in possesso dei requisiti prescritti, garantendo la continuità del servizio. La ditta si impegna a sostituire gli operatori in tutto o in parte quando questi – per seri e giustificati motivi – siano risultati inadatti a svolgere le mansioni assegnate.
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna a nominare e comunicare al Comune il referente nei rapporti con l'ente relativamente al servizio appaltato, nonché la figura professionale incaricata e responsabile del coordinamento delle prestazioni e delle attività gestionali del servizio.
- 10) La ditta è tenuta ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro

del personale e si rende disponibile a far controllare al Comune – in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e della prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.

11) L'appaltatore è tenuto a collaborare con il Servizio del Comune, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione dei servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dei Nidi d'Infanzia, dell'utenza o altro, modifiche/sospensioni all'organizzazione dei servizi (orari, periodi, etc.) dandone congruo preavviso all'impresa aggiudicataria di almeno 15 gg. Lavorativi. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Spazi utilizzati: Nidi d'Infanzia “*La Campanella*” sita in Viale Marconi – “*Arcobaleno*”, sita in Piazza Aldo Moro – “*Il Sorriso*” sita in Via Marcianese a Lanciano.

Art. 5 CARATTERISTICHE ED OBBLIGHI GENERALI

Le ditte interessate e partecipanti alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio dovranno elaborare il progetto organizzativo e pedagogico che dovrà tenere conto di quanto indicato nel presente capitolato e dovrà inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- a) Articolazione – organizzazione delle diverse attività, nel rispetto dell' indicazione delle unità di personale educativo impiegato.
- b) Organizzazione ed attività del proprio personale educativo.
- c) Modalità di gestione e partecipazione/coinvolgimento dei nuclei familiari.
- d) Rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali e sanitarie.
- f) Strumenti di verifica della qualità del progetto e di raggiungimento degli obiettivi.

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle leggi e regolamenti della Regione Abruzzo in materia di servizi per la prima infanzia, come richiamati nell'art. 1 del presente capitolato, nonché alle normative vigenti.

La realizzazione del servizio dovrà tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale ha inteso perseguire: il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla conciliazione dei tempi di lavoro delle famiglie, alla valorizzazione della differenza di genere, all'integrazione delle diverse culture.

Art. 6 PROCEDURE DI GARA

L'appalto verrà aggiudicato con procedura concorrenziale secondo le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006, dandosi atto che trattasi di servizio dell'allegato II B del medesimo decreto e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art.7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso:

- incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica
- incidenza massima punti 30 per l'offerta economica

sulla base dei seguenti elementi di valutazione.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA- ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A) PROGETTO TECNICO max 70 punti

I concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico da cui si rilevi:

- obiettivi e finalità del progetto educativo;
- strutturazione e capacità organizzativa;
- metodologia di attuazione e valutazione;
- innovazione per la qualità del servizio;
- servizi e attività aggiuntive.

Il suddetto documento di progetto, da redigersi in un massimo di 30 pagine, dovrà esporre puntualmente e chiaramente i seguenti criteri qualitativi previsti per la valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi di selezione.

La valutazione del progetto tecnico sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, sulla base dei seguenti elementi/indicatori di valutazione:

<i>1) Proposta organizzativa-educativa fino a max punti 20;</i>	
	Indicatori/Valutazione Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- obiettivi e finalità del progetto educativo;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4

- analisi della scansione dei tempi e degli spazi;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- modalità di documentazione delle attività;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- rapporto con le singole individualità degli utenti;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- coinvolgimento delle famiglie degli utenti;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
2) Misure di attuazione e verifica del progetto fino a max punti 20	Indicatori/Valutazione Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- coerenza degli obiettivi e finalità del progetto,;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
-valorizzazione delle motivazioni individuali;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- strategie educative-didattiche;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- valorizzazione delle diversità socio-culturali;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
- metodologia di monitoraggio e valutazione del servizio	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 2 Ottimo : punti 4
-	
3) Innovazioni e servizi aggiuntivi per la migliore qualità del servizio fino a max punti 30;	
Proposte e/o soluzioni tecniche, organizzative e pedagogiche per l'ottimizzazione delle attività e del servizio;	Inadeguato: punti 0 Sufficiente: punti 1 Discreto : punti 3 Ottimo : punti 5

servizi aggiuntivi (senza oneri per il Comune) di attività laboratoriali con gli utenti da effettuare dopo le ore 16,00 e per almeno 60 minuti durante un periodo non inferiore a 20 giorni consecutivi di funzionamento dei nidi	Punti 3 per ogni periodo di servizio di 20 giorni consecutivi per un max di p.15
Servizio aggiuntivo (senza oneri per il Comune) di baby parking nella mattinata del sabato per almeno 3 ore e per un periodo non inferiore a n. 8 sabati consecutivi	Punti 5 per ogni periodo di servizio non inferiore a n. 8 sabati consecutivi per un max p. 10

Il progetto tecnico dovrà essere sviluppato in base ai predetti elementi di valutazione.

B) Offerta Economica

Punteggio massimo attribuibile: punti 30

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Per le altre offerte l'attribuzione del punteggio sarà calcolato secondo la seguente proporzione:

prezzo offerto: prezzo più basso = punteggio massimo : x

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

Art. 8 INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO **Mancata attivazione o interruzione del servizio**

L'appaltatore si impegna a garantire l'erogazione del servizio per la durata indicata nel presente capitolato e comunque secondo i rapporti contrattuali tra le parti contenente la data di avvio del servizio sino al termine di conclusione di luglio 2014, con effetti sul corrispettivo dovuto in ragione del periodo di fornitura delle prestazioni affidate.

La mancata attivazione o interruzione dei servizi per esigenze di interesse pubblico o per causa di forza maggiore non dà diritto all'Appaltatore di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile che non possa essere evitato con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dal Gestore pubblico.

L'appaltatore si obbliga a far rispettare da parte dei propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni "*sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Art. 9 POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRI OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio. La Ditta aggiudicataria, oltre a mettere a disposizione il personale richiesto, provvederà alla stipula di assicurazione per se stessa ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi (compresi i bambini nel novero di terzi), con massimale unico minimo di almeno € 1.000.000,00 per la R.C.T. e di € 1.000.000,00 per la R.C.O.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune al momento della firma del contratto.

La ditta aggiudicataria dell'appalto della gestione del Nido d'infanzia non potrà cedere o subappaltare la gestione del servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

I rapporti contrattuali inerenti la fornitura del servizio saranno regolati da apposito atto da stipulare sulla base di quanto previsto dal presente Capitolato d'appalto e nel rispetto della vigente normativa in materia.

Qualora le ditte interessate lo ritengano utile al fine di perfezionare la proposta di progetto, sarà possibile, su richiesta, visitare gli ambienti nei quali dovrà essere svolto il servizio.

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio richiesto con il presente Capitolato è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese e sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura mensile, vistata e controllata dall'Ufficio comunale competente.

Art. 10 Tutela dei dati (D.L.vo 30.06.2003, n. 196)

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 11 OBBLIGHI NORMATIVI

L'Appaltatore deve richiedere ed ottenere a sua cura e spese a soggetto idoneo a i sensi di legge, prima dell'assunzione del servizio tutte le prescritte autorizzazioni, nulla-osta e benestare necessari ai sensi di legge.

Tali autorizzazioni, nulla-osta e benestare, dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti del D.L.gs n. 81/08 e successive integrazioni, nonché ogni ulteriore disposizione legislativa relativa alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti dei servizi e il Comune, di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal D.Lgs 196/2003.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso del servizio.

Art. 13 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il coordinamento dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuato da personale proprio del Comune di Lanciano.

Art. 14 PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Per l'affidamento della gestione parziale del servizio di assistenza educativa presso I Nidi d'Infanzia Comunali è richiesto personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e, in particolare, L.R. n° 76 del 28.04.2000 e ss.mm.ii., direttive generali di attuazione della citata legge regionale, approvate con D.G.R. n° 565/2001, "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia", emanata dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 935 del 23.12.2011 e successivamente aggiornata con D.G.R. n. 393 del 25.06.2012 recante modificazioni ed integrazioni.

A tal fine l'appaltatore, prima della data di inizio del servizio, dovrà produrre al Comune l'elenco dei soggetti che effettueranno le prestazioni in oggetto e dei soggetti disponibili ad eventuali sostituzioni, nonché la documentazione necessaria comprovante il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti. L'entità di personale dichiarato in sede di offerta dall'appaltatore non può essere diminuito per nessuna ragione. Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere sostituito al verificarsi dell'assenza, con personale di pari qualifica.

Ogni prestazione inerente al servizio relativo al presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze dell'appaltatore. Lo stesso si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento e a richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente punto, o qualora, siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Art. 15 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

A garanzia della continuità delle prestazioni e della qualità del servizio, l'impresa aggiudicataria, secondo le disposizioni normative e contrattuali, provvede ad assorbire il personale della ditta uscente attualmente operante nel servizio dei nidi d'infanzia oggetto della presente gara.

L'impresa aggiudicataria, ancorchè non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad assicurare l'inquadramento dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei lavoratori soci, nel rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.

L'impresa si impegna a mantenere il personale in forza, riservandosi variazioni in difetto nell'organico soltanto in relazione ad una diminuzione degli utenti che lo giustifichi, in base a disposizioni del Comune di Lanciano.

L'impresa ed i lavoratori dipendenti, nella prestazione del servizio commissionato dal Comune, si impegnano ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato d'appalto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili o da disposizioni contrattuali vigenti in materia.

Il Comune nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore medesimo delle inadempienze a esso denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del contratto.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. In tali casi lo stesso non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né ciò costituirà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

Art. 17 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge 23/08/10 n.136, la Ditta aggiudicataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art.3 della menzionata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed ogni informazione su flussi finanziari per l'acquisizione di beni e/o servizi derivanti dall'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla indicata legge.

Art. 18 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento del servizio, imputabili al concessionario, saranno contestate dall'Ente concedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della contestazione, il concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dal concessionario, l'Ente concedente provvederà, entro giorni 60 dal ricevimento delle controdeduzioni, ad applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 103,29 ed un massimo di Euro 516,45, a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento.

Le sanzioni suddette, una volta determinate, sono detratte dalla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.

l'Ente concedente può risolvere il contratto, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui lo stesso:

non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;

impieghi personale non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e dichiarati in sede di gara;

non provveda alla sostituzione del personale assente;

si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo, anche con riferimento agli adempimenti in materia di osservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai relativi integrativi locali, o di gestione del servizio.

La risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto ai sensi di legge.

Senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà dell'Ente concedente, a suo insindacabile giudizio, di non addvenire alla sottoscrizione del contratto o di procedere alla revoca dell'affidamento della gestione nei sotto elencati casi:

a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;

b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;

c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, l'Ente concedente impartisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per l'eventuale prosecuzione del rapporto.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la ditta affidataria:

venga a perdere i requisiti di idoneità morale o professionale per l'esercizio della professione;

proceda alla cessione totale o parziale del contratto medesimo o conceda il subappalto

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Ente si riserva la facoltà di intraprendere le necessarie ulteriori azioni legali a tutela dei propri interessi.

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Ente può affidare il servizio, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 20 DOMICILIO LEGALE

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede Comunale di questo Ente appaltante.

Art. 21 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

In caso di controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, non definibili in a accordo tra le parti, il foro competente è quello di Lanciano.

Art. 22 RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, regionale e agli atti amministrativi del Comune in materia.